

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 97

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
15 aprile 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 564/2005 del Consiglio, dell'8 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia** 1
  
- Regolamento (CE) n. 565/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 4
  
- Regolamento (CE) n. 566/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 6
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 567/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio** ..... 8
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96** ..... 9
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 569/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che istituisce una misura transitoria per la campagna 2004/2005 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia** ..... 11
  
- ★ **Regolamento (CE) n. 570/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 118/2005 per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio** ..... 13
  
- Regolamento (CE) n. 571/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 15 aprile 2005 ..... 15

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 572/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	17
Regolamento (CE) n. 573/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 23 <sup>a</sup> gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004 .....	19
Regolamento (CE) n. 574/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	20
Regolamento (CE) n. 575/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004.....	28
Regolamento (CE) n. 576/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004 .....	30
Regolamento (CE) n. 577/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004 .....	31
Regolamento (CE) n. 578/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004 .....	32
Regolamento (CE) n. 579/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005 .....	33
★ <b>Regolamento (CE) n. 580/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento .....</b>	<b>34</b>
Regolamento (CE) n. 581/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.....	35
Regolamento (CE) n. 582/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005 .....	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità


**Consiglio**

★ <b>Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del, 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati .....</b>	<b>37</b>
---	-----------

**Commissione**

2005/303/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 31 marzo 2005, concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2005) 975] <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>38</b>
---	-----------



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

**Autorità di vigilanza EFTA**

- ★ **Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, del 1° dicembre 2004, che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure» ..... 41**
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea*

- ★ **Posizione comune 2005/304/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2005, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC ..... 57**
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica della direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (GU L 300 del 25.9.2004) 63**



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 564/2005 DEL CONSIGLIO**

**dell'8 aprile 2005**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 5 maggio 2000 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping <sup>(2)</sup> nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Turchia.
- (2) A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, è stato istituito un dazio antidumping definitivo volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

**B. RICHIESTA DI RIESAME INTERMEDIO**

- (3) Una richiesta di riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1601/2001 è stata presentata dalla Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. («Has Çelik» o «il richiedente»), un produttore esportatore turco di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio soggetti alle misure antidumping in vigore.

(4) Nella richiesta, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è sostenuto che le circostanze relative al dumping che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi.

(5) Nella richiesta si sostiene che nella società sono avvenuti cambiamenti strutturali i quali hanno avuto ripercussioni significative sul valore normale. Il richiedente sostiene inoltre che il confronto tra il valore normale basato sui costi o sui prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato comunitario porterebbe a un margine di dumping significativamente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore sulle sue importazioni, ossia il 17,8%. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

(6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») <sup>(4)</sup> ed avviato un riesame, limitandone la portata all'analisi del dumping praticato dal richiedente.

**C. PROCEDURA**

(7) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio parziale i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall'EWRIS, il Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio, che era il denunziante nella causa originaria.

(8) La Commissione ha inviato anche un questionario al richiedente, il quale ha risposto entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1268/2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 23).

<sup>(4)</sup> GU C 67 del 17.3.2004, pag. 5.

- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del richiedente.
- (10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004 («periodo dell'inchiesta»).

#### D. PRODOTTO

##### Prodotto in questione

- (11) Il prodotto in questione è lo stesso di quello di cui nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore («inchiesta precedente»), ossia i cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche non muniti di accessori («cavi di fili d'acciaio» o «CFA»), originari della Turchia, attualmente classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.

##### Prodotto simile

- (12) Anche la presente inchiesta, come la precedente, ha messo in evidenza che i CFA prodotti in Turchia dal richiedente e venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi usi e devono pertanto essere considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

#### E. DUMPING

##### Valore normale

- (13) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Si è constatato che il volume delle sue vendite sul mercato interno ammontava almeno al 5% delle sue esportazioni totali nella Comunità e poteva quindi essere considerato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (14) Per ciascun tipo venduto dal richiedente sul mercato interno e considerato direttamente paragonabile ai tipi esportati nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il risultato è stato giudicato positivo nei casi in cui il volume globale delle vendite di un certo tipo effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta rappresentava almeno il 5% del volume totale delle esportazioni dello stesso tipo di prodotto nella Comunità. Per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nella Comunità nel periodo dell'inchiesta è stato riscontrato un tipo rappresentativo paragonabile venduto sul mercato interno.

- (15) Per i tipi di prodotto che superavano la soglia del 5%, si è poi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo paragonabile fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative di ciascun tipo a clienti indipendenti. In tutti i casi, le vendite remunerative per ogni tipo rappresentavano oltre l'80% del volume complessivo delle vendite dello stesso tipo sul mercato interno e, pertanto, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

- (16) Il valore normale per i tipi di prodotto esportati nella Comunità per i quali non è stato riscontrato un tipo paragonabile venduto sul mercato interno è stato determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, in base al costo di produzione sostenuto dal richiedente per il tipo di prodotto esportato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dal richiedente sul mercato interno, mentre il margine di profitto è stato stabilito in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dal richiedente sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

##### Prezzo all'esportazione

- (17) Visto che tutte le vendite all'esportazione del prodotto in questione sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in funzione del prezzo pagato o pagabile.

##### Confronto

- (18) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati, per le differenze di cui si è asserita e dimostrata l'incidenza sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, per i crediti e le commissioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

##### Margine di dumping

- (19) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è fatto un confronto tra la media ponderata adeguata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione netto franco fabbrica per il tipo paragonabile.
- (20) Il confronto descritto in precedenza ha messo in evidenza l'assenza di pratiche di dumping.

**F. CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE**

- (21) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di accertare se il cambiamento di circostanze possa ragionevolmente essere considerato duraturo.
- (22) A questo proposito, dall'inchiesta è emerso che il richiedente ha registrato cambiamenti strutturali che hanno avuto un impatto notevole sulla struttura e sull'organizzazione della produzione, il che ha notevolmente accresciuto l'efficienza produttiva portando a una riduzione dei costi di produzione e a una conseguente diminuzione del valore normale rispetto a quello utilizzato nell'inchiesta precedente (1° aprile 1999-31 marzo 2000). Nello stesso periodo, i prezzi all'esportazione sono aumentati e non vi sono motivi per ritenere che si tratti di un aumento temporaneo.
- (23) Si conclude quindi che il mutamento delle circostanze, in particolare l'aumento dei prezzi all'esportazione nella Comunità unito a una sostanziale riduzione dei costi di produzione, sia di carattere duraturo.

**G. MISURE ANTIDUMPING**

- (24) In considerazione dell'assenza di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure nei riguardi del richiedente.
- (25) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1601/2001 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (26) Successivamente, l'EWRIS ha presentato alcune osservazioni generali, in particolare relative all'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta. L'EWRIS non ha contestato le risultanze relative al dum-

ping indicate sopra ma ha tuttavia espresso perplessità in merito alla possibilità che il richiedente possa ricorrere nuovamente a pratiche di dumping in futuro.

- (27) Riguardo ai prezzi delle materie prime, bisogna precisare che anche se questi fossero aumentati dopo il periodo di inchiesta, non si sarebbe potuto tenere conto di questo aumento nel calcolo del dumping relativo al richiedente. Nel caso specifico, la principale materia prima è la vergella, un prodotto di base in acciaio il cui prezzo è normalmente soggetto a fluttuazioni a brevi intervalli. Pertanto, l'aumento del prezzo di questa materia prima non può essere considerato un cambiamento duraturo, tale da mettere in discussione i risultati di cui sopra.
- (28) Infine, visto che l'abrogazione delle misure riguarda unicamente il richiedente e non globalmente la Turchia, il procedimento continuerà ad applicarsi al richiedente, che potrà essere oggetto di ulteriori inchieste nell'ambito di eventuali riesami successivi svolti nei confronti della Turchia a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1601/2001 è modificato come segue:

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 3, l'aliquota del dazio (%) applicabile alla società Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (codice addizionale TARIC A220) è sostituita dalla seguente:

«0».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 aprile 2005.

*Per il Consiglio*  
 Il presidente  
 J. ASSELBORN

**REGOLAMENTO (CE) N. 565/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,5
	204	63,6
	212	146,4
	624	104,1
	999	103,4
0707 00 05	052	144,2
	204	53,8
	999	99,0
0709 90 70	052	105,4
	204	40,9
	999	73,2
0805 10 20	052	47,3
	204	48,9
	212	52,4
	220	49,1
	400	55,3
	624	57,1
	999	51,7
0805 50 10	052	61,8
	220	69,6
	400	69,0
	624	63,2
	999	65,9
0808 10 80	388	88,0
	400	118,1
	404	97,6
	508	59,7
	512	71,1
	524	63,2
	528	79,6
	720	80,5
	804	110,5
	999	85,4
0808 20 50	388	81,2
	512	77,6
	528	65,8
	999	74,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 566/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 24 marzo 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 468/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 468/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 24.3.2005, pag. 9.

## ALLEGATO

**I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 aprile 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato<sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	26,53	28,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	32,54	34,67
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	61,57	65,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	40,70	44,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	126,58	136,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	119,33	129,00

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

## REGOLAMENTO (CE) N. 567/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20 *quinquies*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione è trattenuta per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, detta percentuale è fissata allo 0,8%.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005<sup>(2)</sup>, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in base alle previsioni relative all'importo totale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue:

- per la Grecia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,0 EUR
- per la Spagna, rispettivamente 4,5 EUR e 2,2 EUR
- per la Francia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR
- per l'Italia, rispettivamente 2,0 EUR e 2,2 EUR
- per Malta, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR
- per il Portogallo, rispettivamente 0,0 EUR e 6,5 EUR
- per la Slovenia, rispettivamente 0,0 EUR e 0,0 EUR.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 (GU L 264 dell'11.8.2004, pag. 6).

## REGOLAMENTO (CE) N. 568/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1159/2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

*Articolo 1*

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 è sostituito dal testo seguente:

considerando quanto segue:

*«Articolo 9*

(1) L'esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 2003/2004, che ha costituito il primo periodo di consegna in cui era applicabile il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha dimostrato la necessità di migliorare le modalità di gestione previste da detto regolamento, segnatamente per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India.

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ciascun paese esportatore interessato, in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

(2) Al fine di garantire la prevedibilità necessaria per il corretto funzionamento delle operazioni commerciali, è opportuno che, prima dell'inizio del periodo di consegna considerato, la Commissione stabilisca in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:

(3) Durante il periodo di consegna, quando si dispone di maggiori informazioni sulle consegne effettuate negli anni precedenti, è opportuno fissare tali quantitativi con riserva di eventuali modifiche in funzione dei dati definitivi. Inoltre, fatte salve le indagini da realizzare, è necessario stabilire un metodo per il trattamento, ai fini della determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna, dei quantitativi nominali dei titoli di importazione per i quali non si è potuta constatare l'effettiva importazione nella Comunità.

- a) sono stabiliti in via provvisoria anteriormente al 1° maggio precedente il periodo in questione;
- b) sono adottati anteriormente al 1° febbraio del periodo in questione;
- c) sono eventualmente modificati nel corso del periodo in questione, se necessario in funzione di nuove informazioni e segnatamente per risolvere casi particolari debitamente giustificati.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

Gli obblighi di consegna considerati per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 4 corrispondono ai quantitativi determinati in virtù del primo comma, modificati, ove del caso, in conformità delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e dell'accordo India.

3. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna sono determinati in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, tenendo conto in particolare:

- a) delle consegne effettivamente constatate nel corso dei precedenti periodi di consegna;
- b) dei quantitativi dichiarati come quantitativi che non hanno potuto essere consegnati, conformemente all'articolo 7 del protocollo ACP e dell'accordo India.

Qualora i quantitativi nominali per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione superino i quantitativi delle consegne effettivamente constatate per i precedenti periodi di consegna, fatti salvi i risultati delle indagini da realizzare da parte delle autorità competenti, i quantitativi nominali dei titoli per i quali non è stato possibile constatare l'effettiva importazione nella Comunità sono aggiunti ai quantitativi di cui al primo comma, lettera a).

4. Le modifiche previste al paragrafo 2, lettera c), possono comportare trasferimenti di quantitativi tra due periodi di consegna consecutivi, sempreché ciò non provochi perturbazioni del regime di approvvigionamento previsto all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

5. Il totale dei quantitativi relativi agli obblighi di consegna per i vari paesi esportatori interessati e per ciascun periodo di consegna è importato come zucchero preferenziale ACP-India nel quadro degli obblighi di consegna a dazio zero.

L'obbligo di consegna per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 reca il seguente numero d'ordine: "zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321".»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 569/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**che istituisce una misura transitoria per la campagna 2004/2005 in relazione al finanziamento dell'ammasso dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Su richiesta di alcuni Stati membri, il regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione<sup>(2)</sup> proroga di tre mesi, per la campagna 2004/2005, il termine massimo di consegna dei cereali offerti all'intervento negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, ma non autorizza consegne dopo il 31 luglio 2005.
- (2) Tale misura può comportare spese supplementari di magazzinaggio per i cereali consegnati entro il nuovo termine ma successivamente alla scadenza fissata inizialmente dall'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità<sup>(3)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di

garanzia, sezione garanzia<sup>(4)</sup>, il FEAOG, sezione garanzia si fa carico delle spese connesse alle operazioni materiali di magazzinaggio. È opportuno assimilare le spese degli Stati membri per l'eventuale rimborso delle suddette spese supplementari di magazzinaggio alle spese connesse alle operazioni di magazzinaggio di norma sostenute dagli organismi d'intervento e disporre il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, in base allo stesso importo forfettario, tenendo conto altresì della maggiorazione mensile aggiunta al prezzo d'intervento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ove i cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia siano stati effettivamente presi in consegna dall'organismo d'intervento dopo il termine di consegna previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, le spese di magazzinaggio sostenute dallo Stato membro tra la scadenza di detto termine e la data effettiva di consegna al magazzino indicato nel piano di consegna sono assimilate alle spese di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1883/78, purché detta consegna abbia luogo entro il termine previsto dal regolamento (CE) n. 495/2005.

#### Articolo 2

L'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 è calcolato partendo dall'importo forfettario rimborsato dalla Comunità agli Stati membri per il magazzinaggio dei cereali acquistati all'intervento durante la campagna 2004/2005 fissato dalla decisione della Commissione dell'8 ottobre 2004<sup>(5)</sup>, pari a 1,26 EUR/t/mese, dal quale è sottratto l'importo della maggiorazione mensile prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, pari a 0,46 EUR/t/mese, che è stato aggiunto al prezzo d'intervento per ogni mese successivo al termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 82 del 31.3.2005, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 100 del 20.3.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

<sup>(4)</sup> GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

<sup>(5)</sup> C(2004) 3706. Decisione non pubblicata.

Le suddette spese sono prese in considerazione nell'ambito dei conti annuali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio<sup>(1)</sup> come spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto di un prodotto da parte degli organismi d'intervento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 570/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 118/2005 per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 118/2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento, stabilisce, all'allegato IV, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l'esercizio 2005.
- (2) La Francia ha riscontrato recentemente, in sede di calcolo dei diritti al pagamento unico, un divario non trascurabile tra il risultato finanziario ottenuto sulla base dei dati

fisici individuali relativi ai vari pagamenti diretti durante il periodo di riferimento, che sono utilizzati per la determinazione degli importi di riferimento, e i dati che la Francia aveva comunicato e che sono serviti per la fissazione dei massimali di bilancio applicabili ai vari pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 118/2005.

- (3) È opportuno modificare i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti in Francia per il 2005, fissati dal regolamento (CE) n. 118/2005.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 118/2005.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003****Anno civile 2005***(migliaia di EUR)*

	Grecia	Finlandia	Francia (*)	Malta	Paesi Bassi	Slovenia	Spagna (*)
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t	297 389	278 100	5 050 765	174	174 186	12 467	1 621 440
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI							23
Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t		80 700					
Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)	179 500		62 828				171 822
Aiuto per i legumi da granella	2 100		1 331				60 518
Aiuto per i legumi da granella, POSEI							1
Aiuto per la produzione di sementi	1 400	2 900	16 581	29	10 400	35	10 347
Premio per vacca nutrice	25 700	9 300	733 137	26	10 900	5 183	279 830
Supplemento al premio per vacca nutrice	3 100	600	1 279	3		626	28 937
Premio speciale per i bovini	29 900	40 700	389 619	201	20 400	5 813	147 721
Premio all'abbattimento, animali adulti	8 000	27 600	253 119	144	62 200	3 867	142 954
Premio all'abbattimento, vitelli		100	79 472		40 300	538	602
Premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini	17 600	16 780	260 795		900	5 360	153 486
Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine	3 800	6 100	90 586	19	23 900	889	31 699
Premio per pecora e per capra	180 300	1 200	136 021	53	13 800	520	366 997
Premio supplementare per pecora e per capra	63 200	400	40 391	18	300	178	111 589
Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine	8 800	100	7 026	3	700	26	18 655
Pagamenti ai produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)		2 400	11 250		21 800		
Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)	15 400		10 827				67 991
Aiuto per superficie per il riso (102 EUR/t), dipartimenti francesi d'oltremare			3 053				
Aiuti alla produzione di foraggi essiccati	1 100	20	41 224		6 800		44 075
Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell'Egeo	1 000						
Aiuto per superficie per il luppolo			391			298	375

(\*) Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 571/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 15 aprile 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.

## ALLEGATO

**Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 aprile 2005**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(1)</sup>
1703 10 00 <sup>(2)</sup>	10,68	—	0
1703 90 00 <sup>(2)</sup>	11,10	—	0

<sup>(1)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 572/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candidato è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 15 APRILE 2005 <sup>(1)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	32,40 <sup>(2)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,90 <sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	32,40 <sup>(2)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,90 <sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3522
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	35,22
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	36,85
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	36,85
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3522

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

## REGOLAMENTO (CE) N. 573/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 23ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005<sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 23ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,991 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

## REGOLAMENTO (CE) N. 574/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 22.10.2004, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,548	0402 21 11 9300	L01	EUR/100 kg	—
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,548		068	EUR/100 kg	—
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,393		L02	EUR/100 kg	45,96
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,393		A01	EUR/100 kg	58,97
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,028	0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	6,987		068	EUR/100 kg	—
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	10,49		L02	EUR/100 kg	47,95
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	61,56
	L02	EUR/100 kg	17,84	0402 21 11 9900	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,49		068	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,10
	L02	EUR/100 kg	27,87		A01	EUR/100 kg	65,60
	A01	EUR/100 kg	39,82	0402 21 17 9000	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	—		068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	30,74		L02	EUR/100 kg	23,20
	A01	EUR/100 kg	43,91		A01	EUR/100 kg	28,00
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9300	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	17,84		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,49		L02	EUR/100 kg	45,96
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	58,97
	L02	EUR/100 kg	27,87	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	39,82		068	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	47,95
	L02	EUR/100 kg	30,74		A01	EUR/100 kg	61,56
	A01	EUR/100 kg	43,91	0402 21 19 9900	L01	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg	—		068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		L02	EUR/100 kg	51,10
	A01	EUR/100 kg	50,05		A01	EUR/100 kg	65,60
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 91 9100	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	50,05		L02	EUR/100 kg	51,42
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,00
	L02	EUR/100 kg	51,49	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	73,55		068	EUR/100 kg	—
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,72
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,40
	L02	EUR/100 kg	23,20	0402 21 91 9350	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		068	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	52,26
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	67,08
	L02	EUR/100 kg	23,20	0402 21 91 9500	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		068	EUR/100 kg	—
0402 10 91 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	56,16
	068	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	72,09
	L02	EUR/kg	0,2320	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		068	EUR/100 kg	—
0402 10 99 9000	L01	EUR/kg	—		L02	EUR/100 kg	51,42
	068	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	66,00
	L02	EUR/kg	0,2320	0402 21 99 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		068	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	51,72
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	66,40
	L02	EUR/100 kg	23,20				
	A01	EUR/100 kg	28,00				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0402 21 99 9300	L01	EUR/100 kg	—	0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	—	
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	4,958	
	L02	EUR/100 kg	52,26		A01	EUR/100 kg	7,083	
	A01	EUR/100 kg	67,08		0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg	—	L02		EUR/100 kg	5,859	
	068	EUR/100 kg	—	A01		EUR/100 kg	8,371	
	L02	EUR/100 kg	55,15	0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	70,80	L02		EUR/100 kg	5,859		
0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	8,371	
	068	EUR/100 kg	—	0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	56,16		L02	EUR/100 kg	21,53	
A01	EUR/100 kg	72,09	A01		EUR/100 kg	30,75		
0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	—	0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	—	
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,1268	
	L02	EUR/100 kg	60,12		A01	EUR/kg	0,1812	
	A01	EUR/100 kg	77,17		0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	—
0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	—	L02		EUR/kg	0,1268	
	068	EUR/100 kg	—	A01		EUR/kg	0,1812	
	L02	EUR/100 kg	62,36	0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	—	
A01	EUR/100 kg	80,06	L02		EUR/kg	0,1316		
0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/kg	0,1880	
	068	EUR/100 kg	—	0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/100 kg	64,96		L02	EUR/kg	0,1288	
A01	EUR/100 kg	83,38	A01		EUR/kg	0,1840		
0402 29 15 9200	L01	EUR/kg	—	0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,2320		L02	EUR/kg	0,1316	
	A01	EUR/kg	0,2800		A01	EUR/kg	0,1880	
0402 29 15 9300	L01	EUR/kg	—	0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	22,88	
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	27,61	
0402 29 15 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4795		L02	EUR/100 kg	22,88	
	A01	EUR/kg	0,6156		A01	EUR/100 kg	27,61	
0402 29 15 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5110		L02	EUR/100 kg	45,54	
	A01	EUR/kg	0,6560		A01	EUR/100 kg	58,45	
0402 29 19 9300	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	47,53	
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	61,01	
0402 29 19 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,4795		L02	EUR/100 kg	50,65	
	A01	EUR/kg	0,6156		A01	EUR/100 kg	65,01	
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg	—	0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5110		L02	EUR/100 kg	50,96	
	A01	EUR/kg	0,6560		A01	EUR/100 kg	65,41	
0402 29 91 9000	L01	EUR/kg	—	0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5142		L02	EUR/kg	0,4554	
	A01	EUR/kg	0,6600		A01	EUR/kg	0,5845	
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	—	0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	—	
	L02	EUR/kg	0,5142		L02	EUR/kg	0,5065	
	A01	EUR/kg	0,6600		A01	EUR/kg	0,6501	
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	—	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,548	
	L02	EUR/kg	0,5515		0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	10,49
	A01	EUR/kg	0,7080			0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg	—	L02	EUR/100 kg		17,84	
	L02	EUR/100 kg	4,958	A01	EUR/100 kg		25,49	
	A01	EUR/100 kg	7,083					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	26,11		075	EUR/100 kg	118,16
	A01	EUR/100 kg	37,29		L02	EUR/100 kg	93,35
0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 11 9700	A01	EUR/100 kg	125,86
	L02	EUR/100 kg	26,11		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	37,29		075	EUR/100 kg	121,10
0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9500	L02	EUR/100 kg	95,68
	L02	EUR/100 kg	26,11		A01	EUR/100 kg	129,00
	A01	EUR/100 kg	37,29		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	075	EUR/100 kg	118,16
	L02	EUR/100 kg	19,79		L02	EUR/100 kg	93,35
	A01	EUR/100 kg	23,88		A01	EUR/100 kg	125,86
0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	23,20		075	EUR/100 kg	121,10
	A01	EUR/100 kg	28,00		L02	EUR/100 kg	95,68
0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9100	A01	EUR/100 kg	129,00
	L02	EUR/100 kg	23,20		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,00		075	EUR/100 kg	118,16
0404 90 23 9130	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9100	L02	EUR/100 kg	93,35
	L02	EUR/100 kg	45,96		A01	EUR/100 kg	125,86
	A01	EUR/100 kg	58,97		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9300	075	EUR/100 kg	121,10
	L02	EUR/100 kg	47,95		L02	EUR/100 kg	95,68
	A01	EUR/100 kg	61,56		A01	EUR/100 kg	129,00
0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	51,10		075	EUR/100 kg	121,10
	A01	EUR/100 kg	65,60		L02	EUR/100 kg	95,68
0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9300	A01	EUR/100 kg	129,00
	L02	EUR/100 kg	51,42		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	66,00		075	EUR/100 kg	121,10
0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9300	L02	EUR/100 kg	95,68
	L02	EUR/100 kg	51,72		A01	EUR/100 kg	129,00
	A01	EUR/100 kg	66,40		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9500	075	EUR/100 kg	118,16
	L02	EUR/100 kg	52,26		L02	EUR/100 kg	93,35
	A01	EUR/100 kg	67,08		A01	EUR/100 kg	125,86
0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	56,16		075	EUR/100 kg	121,10
	A01	EUR/100 kg	72,09		L02	EUR/100 kg	95,68
0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	—	0405 10 90 9000	A01	EUR/100 kg	129,00
	L02	EUR/kg	0,2320		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,2800		075	EUR/100 kg	125,54
0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9500	L02	EUR/100 kg	99,17
	L02	EUR/kg	0,2320		A01	EUR/100 kg	133,72
	A01	EUR/kg	0,2800		L01	EUR/100 kg	—
0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9500	075	EUR/100 kg	110,78
	L02	EUR/kg	0,4596		L02	EUR/100 kg	87,51
	A01	EUR/kg	0,5897		A01	EUR/100 kg	118,00
0404 90 83 9150	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,4795		075	EUR/100 kg	115,20
	A01	EUR/kg	0,6156		L02	EUR/100 kg	91,01
0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	—	0405 20 90 9700	A01	EUR/100 kg	122,71
	L02	EUR/kg	0,5110		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,6560		075	EUR/100 kg	151,14
0404 90 83 9936	L01	EUR/kg	—	0405 90 10 9000	L02	EUR/100 kg	119,41
	L02	EUR/kg	0,1268		A01	EUR/100 kg	161,00
	A01	EUR/kg	0,1812				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	120,90		L04	EUR/100 kg	38,05
	L02	EUR/100 kg	95,50		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	128,76		A01	EUR/100 kg	47,57
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	2,89
	L04	EUR/100 kg	14,01		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	6,74
0406 10 20 9290	A01	EUR/100 kg	17,51	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,22
	L04	EUR/100 kg	13,04		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	9,89
0406 10 20 9300	A01	EUR/100 kg	16,29	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	2,89
	L04	EUR/100 kg	5,72		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	6,74
0406 10 20 9610	A01	EUR/100 kg	7,14	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,22
	L04	EUR/100 kg	19,00		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	9,89
0406 10 20 9620	A01	EUR/100 kg	23,76	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,14
	L04	EUR/100 kg	19,29		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,38
0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	24,09	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	4,22
	L04	EUR/100 kg	21,52		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	9,89
0406 10 20 9630	A01	EUR/100 kg	26,89	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,14
	L04	EUR/100 kg	31,62		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,38
0406 10 20 9640	A01	EUR/100 kg	39,52	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,14
	L04	EUR/100 kg	26,35		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,38
0406 10 20 9650	A01	EUR/100 kg	32,94	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,94
	L04	EUR/100 kg	9,79		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	16,27
0406 10 20 9830	A01	EUR/100 kg	12,22	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,28
	L04	EUR/100 kg	11,85		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	17,06
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	14,82	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	37,18
	L04	EUR/100 kg	11,85		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	46,47
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	38,18
	L04	EUR/100 kg	24,27		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	47,73
0406 20 90 9915	A01	EUR/100 kg	30,34	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	41,99
	L04	EUR/100 kg	32,03		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	60,10
0406 20 90 9917	A01	EUR/100 kg	40,05				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	34,06				
	400	EUR/100 kg	—				
	A01	EUR/100 kg	42,55				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	43,40		L04	EUR/100 kg	44,25
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	62,10		A01	EUR/100 kg	64,13
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	43,40	0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	44,25	
	A01	EUR/100 kg	62,10	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	64,13	
	L04	EUR/100 kg	42,52	0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	38,54	
	A01	EUR/100 kg	60,71	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	55,21
	L04	EUR/100 kg	37,34		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	38,80
	A01	EUR/100 kg	53,67		400	EUR/100 kg	—
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	55,80
	L04	EUR/100 kg	37,09		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	34,99
	A01	EUR/100 kg	53,09		400	EUR/100 kg	—
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	50,08
	L04	EUR/100 kg	33,58		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	39,19
	A01	EUR/100 kg	48,09		400	EUR/100 kg	—
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	56,10
	L04	EUR/100 kg	30,88		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	37,28
	A01	EUR/100 kg	44,25		400	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	52,91
	L04	EUR/100 kg	30,88		L03	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	36,15
	A01	EUR/100 kg	44,25		400	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9919	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	52,81
0406 90 33 9951	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	38,33
	L04	EUR/100 kg	43,66		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	54,74	
	A01	EUR/100 kg	62,79	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	37,97
	L04	EUR/100 kg	43,66		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	53,89
	A01	EUR/100 kg	62,79	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	31,00
	L04	EUR/100 kg	41,99		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	44,56
	A01	EUR/100 kg	60,10	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	39,19
	L04	EUR/100 kg	46,27		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	56,10
	A01	EUR/100 kg	66,95	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	42,31
	L04	EUR/100 kg	46,04		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	60,89
	A01	EUR/100 kg	66,40				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	38,80		L04	EUR/100 kg	38,48	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	55,80		A01	EUR/100 kg	55,09	
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	38,48	
	L04	EUR/100 kg	35,61		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	55,09	
	A01	EUR/100 kg	52,80	0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	16,40	
	L04	EUR/100 kg	36,13		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	23,57	
	A01	EUR/100 kg	53,36	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	37,79	
	L04	EUR/100 kg	38,36		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	54,08	
	A01	EUR/100 kg	56,10	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	41,01	
	L04	EUR/100 kg	42,31		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	58,45	
	A01	EUR/100 kg	60,89	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	41,83	
	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg		—	400	EUR/100 kg	—
		L04	EUR/100 kg		29,68	A01	EUR/100 kg	59,11
		400	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
A01		EUR/100 kg	43,99	L04		EUR/100 kg	37,34	
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—	400		EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	33,16	A01		EUR/100 kg	53,67	
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	49,00		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—			L04	EUR/100 kg	29,29
	L04	EUR/100 kg	34,03			400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	A01		EUR/100 kg	43,13	
	A01	EUR/100 kg	49,74					

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01 Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.  
L02 Andorra e Gibilterra.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 575/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/ codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione	
		Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'arti- colo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004	Per le esportazioni verso le de- stinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro	ex 0405 10 19 9500	—	132,00
Burro	ex 0405 10 19 9700	131,00	136,50
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	—	166,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 576/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è oppor-

tuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.

**REGOLAMENTO (CE) N. 577/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 19,85 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 14 465 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 578/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,27 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 45 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 579/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 487/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,36 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 45 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 81 del 30.3.2005, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 580/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

**PROCEDURA**

- (1) Il 4 febbraio 2005, la Commissione ha imposto misure di salvaguardia definitive mediante il regolamento (CE) n. 206/2005<sup>(3)</sup> (di seguito «il regolamento definitivo»). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, tali misure includono l'applicazione di un prezzo minimo all'importazione (di seguito «MIP»).
- (2) In particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento definitivo fissa il livello del MIP applicabile fino al 15 aprile 2005.

- (3) Il considerando 112 del regolamento definitivo sottolinea la necessità di un riesame anticipato precedentemente all'entrata in vigore del MIP riveduto, qualora tale riesame risulti giustificato.

- (4) In linea con quanto disposto al considerando 112, la Commissione sta attualmente procedendo a un monitoraggio del mercato e dell'andamento dei prezzi. In questa fase non è stato ancora possibile giungere a una conclusione circa l'opportunità di fissare un prezzo minimo all'importazione definitivo. Tenuto conto delle circostanze e onde permettere alla Commissione di giungere a una conclusione definitiva senza nel contempo perturbare inutilmente il mercato, si ritiene opportuno prolungare il periodo di introduzione graduale fino al 24 maggio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

1. All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «15 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «24 maggio 2005».
2. All'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «16 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «25 maggio 2005».

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Peter MANDELSON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 33 del 5.2.2005, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 581/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore 15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 582/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2005****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 8 al 14 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 2,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'15 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati <sup>(1)</sup>**

Poiché sono state completate, il 29 marzo 2005, le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, il suddetto accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2005, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso.

---

<sup>(1)</sup> GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

**concernente la non iscrizione di acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin e polioxin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze**

[notificata con il numero C(2005) 975]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000<sup>(2)</sup> e (CE) n. 1490/2002<sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per le sostanze attive per le quali un noti-

ficante non rispetta gli obblighi previsti da tali regolamenti non vengono effettuati il controllo della completezza o la valutazione del fascicolo. Per l'acido cresilico, il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin non è stato presentato un fascicolo completo oppure il notificante ha dichiarato che il fascicolo non verrà presentato entro il termine previsto. Di conseguenza, tali sostanze attive non debbono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze.

- (3) Per le sostanze attive per le quali esiste soltanto un breve periodo di preavviso con riguardo al ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, un periodo di moratoria non superiore a dodici mesi, al fine di consentire l'utilizzazione delle scorte al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.
- (4) Per il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare ad utilizzare la sostanza in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/58/CE della Commissione (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26).

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 23).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'acido cresilico, il diclorofen, l'imazametabenz, il kasugamicin e il polioxin non sono inclusi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono affinché:

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin siano revocate a decorrere dal 30 settembre 2005.
2. A decorrere dal 15 aprile 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin.
3. In deroga al punto 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato possono mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo, al fine di consentire l'elaborazione di una valida alternativa alle sostanze considerate.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
- b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 30 settembre 2005 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d'impiego;

c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

4. Entro il 31 marzo 2005 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del punto 3 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

*Articolo 3*

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere quanto più breve possibile.

Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 1, entro il 30 settembre 2005, detto periodo non può superare il 30 settembre 2006.

Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell'articolo 2, punto 3, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 2

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Norme sull'utilizzazione
Diclorofen	Irlanda	Controllo del muschio su superfici ricreative e campi da golf
	Regno Unito	Epatiche e muschi sulle piante ornamentali Controllo dei funghi e di altri agenti patogeni delle piante nelle serre e sulle superfici coltivate dei vivai Controllo dei muschi sulle superfici ricreative erbose e dure
Imazametabenz	Grecia	Cereali
	Spagna	Cereali
Kasugamicin	Grecia	Prevenzione delle malattie batteriche in tabacco, pomodori, cetrioli, limoni, fagioli e piante ornamentali
	Ungheria	Frutta da granella (mele, pere, mele cotogne), peperoni, peperoncini, pomodori, cetrioli
	Spagna	Prevenzione delle malattie batteriche in pomodori, cetrioli, meli e peri, cipressi (anche micosi), fragole e fagioli verdi
Polioxin	Grecia	Prevenzione delle micosi delle fragole
	Spagna	Prevenzione delle malattie batteriche e delle micosi in pomodori, zucche e cetrioli, arbusti e piante erbacee ornamentali, piante di cotone e di lamponi

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 305/04/COL

del 1° dicembre 2004

**che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure»**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 della parte II del protocollo 3 <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte o qualora l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato <sup>(4)</sup> adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA,

<sup>(1)</sup> Indicato in appresso come accordo SEE.

<sup>(2)</sup> Indicato in appresso come accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

<sup>(3)</sup> Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Tali modifiche hanno inserito il «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'[ex] articolo 93 del trattato CE» nel protocollo 3 e sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

<sup>(4)</sup> Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3 settembre 1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32, modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, non ancora pubblicata. Indicati in appresso come orientamenti per gli aiuti di Stato.

considerando che il 1° ottobre 2004, la Commissione europea ha pubblicato una nuova comunicazione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e una proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE <sup>(1)</sup>,

considerando che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

visto il parere della Commissione europea,

rammentando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA in un incontro multilaterale su tale argomento avvenuto il 3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La sezione 16 degli orientamenti per gli aiuti di Stato viene modificata sostituendo l'attuale sezione 16 con il testo contenuto nell'allegato alla presente decisione. Vengono proposte opportune misure contenute nell'allegato alla presente decisione.
2. La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato. Gli Stati EFTA sono invitati ad approvare le opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera. Gli Stati EFTA si conformano ai nuovi orientamenti entro e non oltre il 1° giugno 2005.
3. In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato.
4. La presente decisione e il suo allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di opportune misure, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
6. Fa fede il testo inglese della presente decisione.
7. Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2004.

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Hannes HAFSTEIN  
*Presidente*

Einar M. BULL  
*Membro del Collegio*

---

<sup>(1)</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

## ALLEGATO

«16. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ<sup>(1)</sup>»

## 16.1. Introduzione

- (1) L'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso l'Autorità) ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(2)</sup> nel 1994. Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999<sup>(3)</sup>.
- (2) Con la presente versione degli orientamenti, il cui testo si ispira alle versioni precedenti, l'Autorità intende apportare determinate modifiche e fornire taluni chiarimenti resi necessari da una serie di fattori<sup>(4)</sup>.
- (3) L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un'impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all'origine di alcuni tra i più controversi casi di aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito dall'accordo SEE deve rimanere la regola e le deroghe a tale principio dovrebbero essere limitate.
- (4) Il principio dell'"aiuto una tantum" viene ulteriormente rafforzato, per impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese.
- (5) Gli orientamenti del 1999 distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti per il salvataggio sono definiti come un'assistenza temporanea intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione e/o di liquidazione. In linea di principio, nel corso di tale periodo non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i presenti orientamenti ampliano la nozione di "aiuti per il salvataggio", in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale, quali la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati EFTA dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.
- (6) Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, gli orientamenti del 1999, al pari degli orientamenti del 1994, esigono un contributo cospicuo da parte del beneficiario della ristrutturazione. Nel quadro del presente riesame degli orientamenti, occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall'altra, garantisce che l'aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza. A questo scopo, l'Autorità esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti.
- (7) La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere considerata legittima solo a determinate condizioni. Essa può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto dei positivi effetti economici dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D'altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie all'intervento ripetuto dello Stato.

<sup>(1)</sup> Questa sezione corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Adottati il 19 gennaio 1994, pubblicati nella GU L 231 del 3 settembre 1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data.

<sup>(3)</sup> Adottati il 16 dicembre 1999, pubblicati nella GU L 274 del 26.10.2000 e nel supplemento SEE n. 48 recante la medesima data.

<sup>(4)</sup> Nella relativa comunicazione la Commissione ha sostenuto che alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che hanno invitato gli Stati membri a continuare a ridurre gli aiuti di Stato in percentuale del PIL e a riorientarli verso obiettivi più orizzontali di interesse comune, tra i quali gli obiettivi di coesione, appare giustificato esaminare più da vicino le distorsioni create dagli aiuti per operazioni di salvataggio e di ristrutturazione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno fissato l'obiettivo di accrescere la competitività dell'economia europea.

## 16.2. Definizioni e campo d'applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato

### 16.2.1. Concetto di "impresa in difficoltà"

- (8) Non esiste una definizione SEE di "impresa in difficoltà". Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti l'Autorità ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
- (9) In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata<sup>(5)</sup>, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale<sup>(6)</sup> e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o
  - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società<sup>(7)</sup>, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- (10) Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 9, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso gli orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.
- (11) Ai sensi degli orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
- a) sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti; e
  - b) non faccia parte di un gruppo più grande<sup>(8)</sup>, se non alle condizioni fissate al punto 12.
- (12) Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

<sup>(5)</sup> Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell'allegato XXII all'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

<sup>(6)</sup> Per analogia con le disposizioni della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione all'UE del 2003. Integrata nel punto 2 dell'allegato XXII all'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE.

<sup>(7)</sup> Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell'allegato XXII all'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 del 5.12.2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

<sup>(8)</sup> Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) integrato nel punto 1, lettera d) dell'allegato XV all'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67).

#### 16.2.2. Definizione di "aiuti per il salvataggio" e di "aiuti per la ristrutturazione"

- (13) Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà, e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.
- (14) Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall'Autorità. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.
- (15) Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l'aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni menzionate alla sezione 16.3.1 per gli aiuti individuali e alla sezione 16.4.3 per i regimi di aiuti. Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2, uno Stato EFTA deve dimostrare la necessità dell'attuazione immediata delle misure strutturali. Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.
- (16) La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). Tuttavia, ai sensi degli orientamenti, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

#### 16.2.3. Campo d'applicazione

- (17) Gli orientamenti si applicano a tutti i settori rientranti nell'accordo SEE e soggetti a verifica da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 62, dell'accordo SEE, fatte salve le eventuali norme settoriali specifiche sulle imprese in difficoltà nel settore in questione<sup>(9)</sup>.

#### 16.2.4. Compatibilità con il mercato comune

- (18) L'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà — eccezion fatta per gli aiuti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, ossia gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, che non rientrano nell'ambito dei presenti orientamenti — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi di detta disposizione l'Autorità può autorizzare "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (...), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.
- (19) L'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, l'Autorità ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi del SEE, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. Nel caso in cui le imprese beneficiarie degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione siano situate in aree assistite, l'Autorità terrà conto degli aspetti di carattere regionale di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE con le modalità descritte ai punti 54 e 55.
- (20) L'Autorità presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che gli orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, negli orientamenti e nelle linee direttrici in vigore.
- (21) La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

<sup>(9)</sup> Norme specifiche di tale natura esistono nel settore dell'aviazione. Cfr. sezione 30 degli orientamenti.

#### 16.2.5. Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

- (22) Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali l'Autorità abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 della parte II del protocollo 3 all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte")<sup>(10)</sup>, nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati<sup>(11)</sup>.

#### 16.3. Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione notificati individualmente all'autorità

- (23) La presente sezione si occupa unicamente degli aiuti notificati individualmente all'Autorità. A determinate condizioni, l'Autorità può autorizzare anche regimi di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono enunciate alla sezione 16.4.

##### 16.3.1. Aiuti per il salvataggio

###### 16.3.1.1. Condizioni

- (24) Per essere autorizzati dall'Autorità gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 14, devono:
- a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti<sup>(12)</sup>; in entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall'Autorità. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche;
  - b) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa su altre parti contraenti dell'accordo SEE;
  - c) essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato EFTA di presentare all'Autorità, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; nel caso degli aiuti non notificati, lo Stato EFTA deve presentare, entro sei mesi dalla prima attuazione di un aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
  - d) essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure strutturali urgenti di cui al punto 15. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovranno essere debitamente illustrati;
  - e) rispettare il principio di cui alla sezione 16.3.3 ("aiuto una tantum").

<sup>(10)</sup> Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ("accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte") (GU L 344 del 31.12.1994, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Causa C-355/95 P, *Textilwerke Deggendorf/Commissione e al.*, Racc. 1997, pag. I-2549.

<sup>(12)</sup> Può essere fatta un'eccezione nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore [direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1) integrata nel punto 14 dell'allegato IX all'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 15/2001 (GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13 e supplemento SEE n. 22 del 26.4.2001, pag. 8)]. In ogni caso, gli aiuti accordati in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) devono soddisfare i principi generali applicabili agli aiuti per il salvataggio e non possono consistere in misure finanziarie strutturali relative ai fondi propri della banca. Gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o dai prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure compensative nel quadro di un piano di ristrutturazione, conformemente ai punti da 37 a 41.

- (25) Qualora lo Stato EFTA presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte dell'Autorità di una decisione in merito al piano, a meno che l'Autorità non decida che una tale proroga sia ingiustificata.
- (26) Fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte nel caso in cui lo Stato EFTA non comunichi:
- a) un piano di ristrutturazione credibile e solido oppure un piano di liquidazione, o
  - b) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi.
- (27) In ogni caso, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione del prestito o della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell'aiuto non sia più giustificato.
- (28) L'autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente.

#### 16.3.1.2. Procedura semplificata

- (29) L'Autorità farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate alla sezione 16.3.1.1 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:
- a) l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei tre criteri fissati al punto 9;
  - b) l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato e non supera i 10 milioni di EUR.

#### 16.3.2. Aiuti per la ristrutturazione

##### 16.3.2.1. Principi di base

- (30) Gli aiuti per la ristrutturazione pongono particolari problemi sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti, nonché su altre parti contraenti dell'accordo SEE. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo nei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria agli interessi del SEE. Ciò è possibile solo se vengono soddisfatti criteri rigorosi e viene garantito che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa (ad esempio qualora si accerti che l'effetto netto dei licenziamenti dovuti al fallimento dell'impresa, cumulato con gli effetti sui fornitori, aggraverebbe problemi occupazionali oppure, eccezionalmente, che la scomparsa dell'impresa determinerebbe una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto) e che, in linea di principio, sono previste opportune misure compensative a favore dei concorrenti.

##### 16.3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

- (31) Ferme restando le disposizioni speciali per le aree assistite e le PMI (cfr. punti 54, 55, 56, e 58), l'Autorità autorizzerà gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

##### Ammissibilità dell'impresa

- (32) L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti (cfr. punti 8-12).

## Ripristino della redditività a lungo termine

- (33) La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dall'Autorità, tranne che nel caso delle PMI come previsto alla sezione 16.3.2.5.
- (34) Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato EFTA. Il piano deve essere presentato all'Autorità corredato di tutte le informazioni utili, tra cui, in particolare uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.
- (35) Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso deve tener conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi.
- (36) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Nel caso in cui i problemi dell'impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.

## Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

- (37) Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti saranno considerati "contrari al comune interesse" e quindi incompatibili con l'accordo SEE. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l'Autorità terrà conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine.
- (38) Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l'Autorità terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio in quanto hanno l'effetto indiretto di determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Qualora uno Stato EFTA dimostri che una tale situazione verrà a determinarsi, le misure compensative dovrebbero essere congregate in maniera tale da evitare che ciò si verifichi.
- (39) Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni<sup>(13)</sup> e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l'impresa si troverà a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso. L'Autorità fisserà l'entità delle misure necessarie basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione, e, se del caso, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, ivi comprese quelle fornite dalle parti interessate. La riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione. Il principio in questione si applica a prescindere dal fatto che queste cessioni abbiano luogo prima o dopo la concessione dell'aiuto di Stato, purché rientrino nella stessa operazione di ristrutturazione. Ai fini della valutazione delle misure compensative, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.
- (40) Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, tranne se diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato o qualora il beneficiario operi in un mercato in cui si registri una sovracapacità di lungo periodo.

<sup>(13)</sup> A questo riguardo, l'Autorità può anche tener conto del fatto che l'impresa in oggetto sia una media impresa o una grande impresa.

- (41) Qualora il beneficiario operi in un mercato che registri una sovracapacità strutturale di lungo periodo ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento<sup>(14)</sup>, potrebbe essere necessario ridurre fino al 100 % la capacità o la presenza sul mercato dell'impresa<sup>(15)</sup>.

Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

- (42) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri – ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa – che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile.
- (43) Di norma l'Autorità considererà adeguati i seguenti contributi<sup>(16)</sup> alla ristrutturazione: almeno 25 % nel caso delle piccole imprese, almeno 40 % nel caso delle medie imprese e almeno 50 % nel caso delle grandi imprese. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati EFTA sono però tenuti a dimostrare, l'Autorità può accettare un contributo inferiore.
- (44) Per ridurre al minimo gli effetti distortivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. A tal fine, l'Autorità esaminerà il livello del passivo dell'impresa a ristrutturazione avvenuta e dopo eventuali riporti o riduzioni di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza promossa nei confronti dell'impresa conformemente al diritto nazionale<sup>(17)</sup>. Inoltre, l'aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell'impresa.

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

- (45) Oltre alle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41, l'Autorità può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato EFTA interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato EFTA:
- a) ad adottare esso stesso determinate misure (ad esempio, l'obbligo di aprire ad altri operatori del SEE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività dell'impresa, nel rispetto della normativa SEE);
  - b) a imporre determinati obblighi all'impresa beneficiaria;
  - c) a non concedere all'impresa beneficiaria altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite

- (46) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dall'Autorità. L'Autorità considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.
- (47) Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, l'Autorità potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:
- a) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, nel rispetto del calendario previsto; o
  - b) alla previa autorizzazione da parte dell'Autorità di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

<sup>(14)</sup> Sezione 26A della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, adottata il 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata), modificata da ultimo il 17.3.2004 (non ancora pubblicata).

<sup>(15)</sup> In tali casi, l'Autorità autorizzerà solo gli aiuti destinati a ridurre i costi sociali della ristrutturazione, conformemente alla sezione 16.3.2.6, e gli aiuti per la tutela dell'ambiente destinati alla bonifica di siti inquinati che verrebbero altrimenti abbandonati.

<sup>(16)</sup> Cfr. punto 6. Tale contributo minimo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

<sup>(17)</sup> Cfr. punto 9, lettera c).

#### Controllo e relazione annuale

- (48) L'Autorità deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato EFTA.
- (49) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata all'Autorità, di regola, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno essere trasmesse all'Autorità, almeno su base annuale, a scadenza fissa, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non saranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire all'Autorità di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni devono contenere, in particolare, tutti i dati utili relativi agli aiuti concessi per qualunque finalità, a titolo individuale o nel quadro di un regime, che l'impresa ha ricevuto nel periodo di ristrutturazione (cfr. i punti da 67 a 70). Qualora sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, l'Autorità potrà richiedere relazioni più frequenti.
- (50) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa beneficiaria, a meno che la decisione di autorizzazione non contenga disposizioni più restrittive.

#### 16.3.2.3. Modifica del piano di ristrutturazione

- (51) Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato EFTA interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere all'Autorità di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. L'Autorità può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) il piano modificato deve anch'esso prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;
  - b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali misure compensative richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;
  - c) se le misure compensative proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;
  - d) il nuovo calendario per l'attuazione delle misure compensative può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato EFTA. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.
- (52) Se le condizioni imposte dall'Autorità o gli impegni assunti dagli Stati EFTA sono resi meno severi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

- (53) Qualora lo Stato EFTA modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente l'Autorità, l'Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 16 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

#### 16.3.2.4. Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite

- (54) Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite l'Autorità tiene conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un atteggiamento permissivo per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono per sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti a favore di imprese nelle aree assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.

- (55) Pertanto, i criteri elencati ai punti da 31 a 53 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree. In tali casi, che lo Stato EFTA interessato è tenuto a dimostrare, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

#### 16.3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione a favore delle PMI

- (56) Generalmente gli aiuti concessi alle piccole imprese<sup>(18)</sup> alterano le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle medie e alle grandi imprese. Dato che tali considerazioni valgono anche nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, le condizioni indicate ai punti da 31 a 53 sono applicate in maniera meno rigida per i seguenti aspetti:
- a) la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore delle piccole imprese non sarà subordinata, in linea generale, a misure compensative (cfr. il punto 40), fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato;
  - b) gli obblighi in materia di contenuto delle relazioni saranno meno rigidi per le PMI (Cfr. punti 48, 49 e 50).
- (57) Tuttavia, nel caso delle PMI trova piena attuazione il principio dell'"aiuto una tantum" (cfr. sezione 16.3.3).
- (58) Per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dall'Autorità. Tuttavia, il piano deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 34 a 36 ed essere approvato dallo Stato EFTA interessato, nonché comunicato all'Autorità. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla piena realizzazione del piano di ristrutturazione. Spetta agli Stati EFTA verificare il rispetto di tali requisiti.

#### 16.3.2.6. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

- (59) La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.
- (60) La legislazione sul lavoro degli Stati EFTA prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengano pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (61) Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati<sup>(19)</sup>.
- (62) L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale, che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.
- (63) Se concessi a imprese in difficoltà, l'Autorità non ha obiezioni a priori nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.

<sup>(18)</sup> Secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004 (non ancora pubblicata). La definizione applicata fino al 31 dicembre 2004 è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4). La definizione è contenuta anche nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) integrato nell'accordo SEE, allegato XV, punto 1f) con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l'allegato XV (aiuti di Stato) dell'accordo SEE (GU L 266 del 3.10.2002 pag. 56 e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002 pag. 42).

<sup>(19)</sup> Nella sentenza nella causa C-241/94 (Francia/Commissione, *Kimberly Clark Sopalin*), Racc. 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il "Fonds national de l'emploi" su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

- (64) Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, l'Autorità esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.
- (65) Gli aiuti illustrati ai punti da 61 a 64 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità delle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41.
- (66) Nell'interesse comune, l'Autorità avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano dalla parte contraente del SEE che concede l'aiuto alle altre parti contraenti del SEE.

16.3.2.7. *Necessità di informare l'Autorità di tutti gli aiuti concessi all'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione*

- (67) Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una grande impresa o da una media impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione dell'Autorità dell'entità delle misure compensative richieste.
- (68) Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una grande impresa o di una media impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola de minimis o i regolamenti di esenzione.
- (69) Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione l'Autorità terrà conto di questi aiuti. Ogni aiuto effettivamente concesso ad una grande o ad una media impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi gli aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente all'Autorità qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.
- (70) L'Autorità vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

16.3.3. *"Aiuto una tantum"*

- (71) La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l'impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altre parti contraenti dell'accordo SEE. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell'"aiuto una tantum"). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito ad imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene concesso ad un'impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le difficoltà dell'impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l'intervento ripetuto dello Stato determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato non dovrebbero essere ammessi.
- (72) All'atto della notificazione all'Autorità di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato EFTA deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati<sup>(20)</sup>. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, l'Autorità non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla regola sono consentite se:
- a) l'aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione;

<sup>(20)</sup> Per gli aiuti non notificati, l'Autorità terrà conto nella sua analisi del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con l'accordo SEE non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

- b) all'aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 16.3.1.1, non abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, qualora:
- i) si possa ragionevolmente ritenere che l'impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la ristrutturazione; e
  - ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili<sup>(21)</sup>, non imputabili all'impresa;
- c) in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all'impresa.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2 non può essere applicata.

- (73) Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.
- (74) Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, l'Autorità non autorizzerà la concessione di nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati EFTA devono assicurare che non vengano trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.
- (75) Qualora un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'"aiuto una tantum", purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:
- a) l'impresa acquirente sia chiaramente separata dall'altra impresa;
  - b) l'impresa acquirente abbia rilevato gli elementi dell'attivo dell'altra impresa al prezzo di mercato;
  - c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e l'acquisizione dell'altra impresa non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'"aiuto una tantum" (fatto questo che l'Autorità potrebbe confermare qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dall'acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli elementi dell'attivo dall'altra impresa).
- (76) In questa sede occorre tuttavia sottolineare che gli aiuti concessi per l'acquisizione degli elementi dell'attivo di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti.

#### 16.4. Regimi di aiuti per le piccole e medie imprese

##### 16.4.1. Principi generali

- (77) L'Autorità autorizzerà regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione a favore di piccole e medie imprese in difficoltà solo nel caso in cui le imprese interessate rientrino nella definizione di PMI. Fatte salve le disposizioni specifiche riportate in appresso, la compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni fissate nelle sezioni 16.2 e 16.3, ad eccezione della sezione 16.3.1.2 che non si applica ai regimi di aiuti. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi una delle condizioni dovrà essere notificato individualmente all'Autorità e da essa preventivamente autorizzato.

<sup>(21)</sup> Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo a cui l'impresa appartiene.

#### 16.4.2. Ammissibilità

- (78) Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notificazione individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 9. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno dei tre criteri dovranno essere notificati individualmente all'Autorità affinché possa valutare se le imprese rientrano o meno nella definizione di impresa in difficoltà. Analogamente, gli aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, devono essere notificati individualmente all'Autorità in modo che questa possa valutare l'applicazione del punto 41.

#### 16.4.3. Condizioni d'autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

- (79) Per poter essere autorizzati dall'Autorità i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 24, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato EFTA deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.
- (80) Ogni aiuto per il salvataggio concesso per un periodo superiore a 6 mesi o non rimborsato dopo detto periodo deve essere notificato individualmente all'Autorità.

#### 16.4.4. Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

- (81) L'Autorità autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato EFTA e che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 33 a 36;
- b) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 37 a 41, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano. I punti da 37 a 41 si applicano, invece, alle medie imprese;
- c) aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 42, 43 e 44;
- d) modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 51, 52 e 53.

#### 16.4.5. Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione

- (82) I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti che superano tale importo devono essere notificati individualmente all'Autorità. L'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di EUR, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi.
- (83) Inoltre, deve essere rispettato il principio dell'"aiuto una tantum". Si applicano le disposizioni della sezione 16.3.3.
- (84) Gli Stati EFTA sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure all'Autorità, nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

#### 16.4.6. *Controllo e relazione annuale*

- (85) I punti 48, 49 e 50 non si applicano ai regimi di aiuti. Tuttavia, l'autorizzazione del regime sarà subordinata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni dell'Autorità sulle relazioni standardizzate<sup>(22)</sup>. La relazione deve comprendere anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:
- a) la denominazione;
  - b) il codice settoriale dell'impresa, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE<sup>(23)</sup>;
  - c) il numero di occupati;
  - d) il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale;
  - e) l'importo dell'aiuto concesso;
  - f) l'importo e la forma del contributo del beneficiario;
  - g) se del caso, la forma e l'entità delle misure compensative;
  - h) se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per la ristrutturazione o assimilati ricevuti in passato dall'impresa;
  - i) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione.

#### 16.5. **Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

- (86) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità proporrà agli Stati EFTA, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 87 e 88, relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. L'Autorità subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.
- (87) Gli Stati EFTA, che accetteranno la proposta dell'Autorità, dovranno adeguare entro sei mesi i rispettivi regimi di aiuti esistenti che resteranno operativi dopo l'adozione per renderli conformi ai presenti orientamenti.
- (88) Gli Stati EFTA devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

#### 16.6. **Data iniziale di applicazione e periodo di validità**

- (89) I presenti orientamenti entrano in vigore il giorno dell'adozione e rimangono in vigore per cinque anni, salvo nuova decisione.
- (90) Le notificazioni registrate dall'Autorità prima della data di adozione saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.
- (91) L'Autorità esaminerà la compatibilità con l'accordo SEE di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione dell'Autorità e pertanto in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel supplemento SEE. In tutti gli altri casi eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

<sup>(22)</sup> Cfr. allegato III, A e B (modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti) alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 195/04/COL del 14 luglio 2004 sulle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 27 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (non ancora pubblicata).

<sup>(23)</sup> Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat).

## ALLEGATO

Formula<sup>(1)</sup> per il calcolo dell'importo massimo per il salvataggio per il quale è consentito il ricorso alla procedura semplificata:

$$\frac{\text{EBIT}_t + \text{ammortamento}_t + (\text{Capitale circolante}_t - \text{Capitale circolante}_{t-1})}{2}$$

La formula si basa sul margine operativo dell'impresa (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e al totale viene aggiunta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra l'attivo e il passivo circolante<sup>(2)</sup> negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo dell'impresa nell'esercizio finanziario anteriore alla notificazione dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere l'impresa in attività per un periodo di 6 mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per 2.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo.

Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che l'impresa è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 9 e 10.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)	(12)
Ammortamento (milioni di EUR)	2

Stato patrimoniale (milioni di EUR)	31 dicembre, t-1	31 dicembre, t
<i>Attivo circolante</i>		
Liquidità o assimilati	10	5
Crediti	30	20
Rimanenze	50	45
Ratei e risconti attivi	20	10
Altri crediti	20	20
Totale attivo circolante	130	100
<i>Passivo circolante</i>		
Debiti	20	25
Risconti passivi	15	10
Ratei passivi	5	5
Totale passivo circolante	40	40
Capitale circolante	90	60
Variazione del capitale circolante	(30)	

Importo massimo dell'aiuto per il salvataggio =  $[-12 + 2 + (-30)]/2 = -20$  milioni di EUR

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura semplificata di cui al punto 29 non può essere applicata. Se tale limite viene superato, lo Stato EFTA deve spiegare in che modo sono stati calcolati il fabbisogno futuro di liquidità dell'impresa e l'importo dell'aiuto per il salvataggio.»

<sup>(1)</sup> L'EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, riportato nei conti annuali relativi all'esercizio anteriore alla domanda, indicato come t) deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notificazione e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi, ossia il periodo per il quale l'aiuto per il salvataggio è normalmente autorizzato.

<sup>(2)</sup> Attivo circolante: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passivo circolante: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2005/304/PESC DEL CONSIGLIO**

**del 12 aprile 2005**

**sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

mite il sostegno PESC), il Fondo per la pace in Africa, gli strumenti comunitari e le azioni bilaterali degli Stati membri.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La responsabilità principale della prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti nel continente africano incombe agli stessi africani.
- (2) Il diritto internazionale definisce il quadro delle attività intraprese nell'ambito della prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa.
- (3) La responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali incombe al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della Carta delle Nazioni Unite.
- (4) Nell'elaborazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la difesa delle posizioni e degli interessi dell'Unione europea è pienamente garantita dall'applicazione dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea.
- (5) Il 26 gennaio 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/85/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa<sup>(1)</sup>.
- (6) Il 22 novembre 2004, il Consiglio ha approvato il piano d'azione per il sostegno PESC alla pace e alla sicurezza in Africa e le conclusioni sulla pace e la sicurezza in Africa, mentre il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per l'attuazione di detto piano d'azione. In tale contesto, il Consiglio ha sottolineato il carattere complementare delle azioni in ambito PESC (anche tra-
- (7) La promozione della pace, della sicurezza e della stabilità nel continente è uno degli obiettivi dell'Unione africana e la risoluzione pacifica dei conflitti tra Stati membri è uno dei principi sanciti dall'atto costitutivo dell'Unione africana. La prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti hanno costituito l'oggetto del dialogo con l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA) e il suo successore, l'Unione africana, e sono contenute nella dichiarazione del Cairo e nel relativo piano d'azione. L'Unione africana e le organizzazioni subregionali africane hanno il ruolo principale nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa.
- (8) Un'efficace prevenzione dei conflitti richiede strategie atte a creare condizioni propizie alla creazione di un ambiente internazionale più stabile e prevedibile, nonché programmi di aiuti e di assistenza allo sviluppo globali ed equilibrati per attenuare le pressioni che scatenano conflitti violenti. Debbono essere presi in considerazione anche l'incidenza dei fattori economici sui conflitti in Africa, nonché il potenziale delle misure diplomatiche ed economiche ai fini della prevenzione e risoluzione di conflitti violenti.
- (9) La prevenzione dei conflitti e la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e il buon governo sono interconnessi e, in questo ambito, la cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo strategico nel rafforzamento delle capacità di gestire i conflitti pacificamente.
- (10) Le connessioni tra l'HIV/AIDS e i conflitti vanno affrontate in tutte le politiche relative alla pace e alla sicurezza. In tutte le fasi del conflitto, dalla prevenzione alla ricostruzione, l'instabilità crea le condizioni di una più rapida diffusione della pandemia. La propagazione dell'HIV/AIDS comporta di per sé gravi conseguenze socio-economiche e politiche a breve e lungo termine.
- (11) La Comunità europea e i suoi Stati membri hanno stabilito un accordo di partenariato con gli Stati ACP a Cotonou il 23 giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 25.

- (12) Il 30 novembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla partecipazione delle donne alla risoluzione pacifica dei conflitti. Il 21 marzo 2002, l'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha adottato una risoluzione sulle questioni di genere.
- (13) L'8 dicembre 2003, il Consiglio ha adottato gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

#### Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti violenti in Africa rafforzando capacità e mezzi d'azione africani in questo settore, in particolare mediante un dialogo rafforzato con l'Unione africana e le organizzazioni ed iniziative subregionali nonché le organizzazioni della società civile e un sostegno delle stesse. Nel far ciò, l'Unione europea si adopera ulteriormente per promuovere il coordinamento tra le parti che possono essere coinvolte e anche un più stretto coordinamento delle misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in particolare nel quadro del piano d'azione per il sostegno PESD alla pace e alla sicurezza in Africa e degli orientamenti per la relativa attuazione.

2. L'Unione europea attua segnatamente il piano d'azione per il sostegno PESD alla pace e alla sicurezza in Africa, conformemente agli orientamenti approvati dal Consiglio. Si migliora il coordinamento dei contributi degli Stati membri e della Comunità e si valuta l'opportunità di un meccanismo di gestione che agevoli la messa in comune dei contributi volontari degli Stati membri.

3. L'Unione europea, nel potenziare la sua capacità di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti, migliora l'assidua cooperazione con le Nazioni Unite e le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali al fine di conseguire il predetto obiettivo. La cooperazione con l'ONU in materia di gestione delle crisi prosegue in linea con e come parte dell'attuazione della dichiarazione comune sulla cooperazione UE-ONU nella gestione delle crisi, del 24 settembre 2003. L'Unione europea, malgrado l'impegno assunto in relazione alla titolarità dei paesi africani, rimane pronta a partecipare, se necessario, con le proprie capacità alla gestione delle crisi in Africa.

4. L'Unione europea sviluppa iniziative a lungo termine per la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace, riconoscendo che i progressi in questi settori rappresentano un presupposto indispensabile anche per gli Stati africani affinché essi possano creare e mantenere capacità atte a far fronte efficacemente al problema del terrorismo.

5. L'Unione europea elabora un approccio proattivo, globale e integrato, che serve anche da quadro comune alle azioni dei singoli Stati membri. In questo ambito e per rafforzare altresì la

capacità di intervento rapido, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e dalla Commissione, continua ad approntare uno studio annuale il cui scopo è individuare e controllare i possibili conflitti violenti, prospettando le opzioni politiche necessarie a prevenirne lo scoppio o la recrudescenza.

#### Articolo 2

La politica dell'Unione europea si concentra sulla prevenzione dello scoppio e della diffusione di conflitti violenti mediante un'azione rapida nonché sulla prevenzione della loro recrudescenza. In questo contesto l'azione dell'Unione europea si esplicita:

- nella prevenzione dei conflitti, cercando di affrontare le cause primarie di natura più strutturale individuando al contempo le cause dirette — fattori scatenanti — dei conflitti violenti,
- nella gestione delle crisi, affrontando le fasi acute dei conflitti e appoggiando gli sforzi miranti a porre fine alla violenza con tutti gli strumenti possibili, compresi il sostegno politico e pratico alle iniziative regionali e subregionali per raggiungere e mantenere un accordo di cessate il fuoco tra tutte le parti interessate e, nel caso, il dispiegamento di un'operazione di gestione delle crisi,
- nella costruzione della pace, sforzandosi di appoggiare le iniziative volte al contenimento dei conflitti violenti e di preparare e sostenere la soluzione pacifica di tali conflitti,
- nella ricostruzione, sostenendo la ripresa economica, politica e sociale degli Stati e delle società usciti da un conflitto per prevenire la recrudescenza della violenza e promuovere una pace sostenibile.

#### Articolo 3

Per offrire un contributo migliore alla gestione dei conflitti e far fronte alle crisi esistenti, l'Unione europea tiene conto di quanto segue:

- sviluppo di sistemi giuridici internazionali, meccanismi di risoluzione delle controversie e intese in materia di cooperazione a livello regionale, in particolare l'istituzione, nel giugno 2004, del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana,
- sviluppo istituzionale, accrescendo l'efficacia delle istituzioni nazionali africane preposte alla sicurezza e giudiziarie, incluse quelle che si occupano di attività antiterroristiche, nonché definendo azioni specifiche volte ad assistere i paesi africani nell'attuazione degli impegni assunti nell'ambito degli strumenti internazionali esistenti in tutti i settori pertinenti, compresi la lotta al terrorismo e i traffici illeciti,

— sostegno alla ratifica e alla piena attuazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, che può svolgere un ruolo di rilievo nella definizione delle istituzioni nazionali per la lotta contro l'impunità. Ciò include il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie che svolgono un importante ruolo complementare in questo contesto. Viene dedicata particolare attenzione ai reati connessi con la guerra inseriti nello statuto di Roma della Corte penale internazionale, quali la coscrizione e l'arruolamento di bambini, che ha ripercussioni gravi nei paesi teatro di conflitti.

#### Articolo 4

1. L'Unione europea cerca di accrescere il suo sostegno alle intese e agli sforzi regionali inerenti alla prevenzione dei conflitti mediante il miglioramento della responsabilità delle imprese, il rafforzamento dello Stato di diritto, la formazione in materia di prevenzione dei conflitti, lo sviluppo di capacità riguardanti, fra l'altro, le analisi politico-economiche, i sistemi di allarme rapido, gli strumenti di negoziazione/mediazione, il miglioramento dei sistemi internazionali di sanzionamento e di attuazione delle decisioni, lo sviluppo di meccanismi atti a incidere sui fattori economici che alimentano i conflitti e il potenziamento dei legami reciproci tra le organizzazioni regionali e tra queste e le parti non statali a livello locale, nazionale e regionale e altri membri della comunità internazionale. Gli sforzi volti a sostenere le organizzazioni regionali e subregionali nel settore della prevenzione dei conflitti sono attentamente coordinati dalla Comunità e dai suoi Stati membri al fine di sviluppare iniziative comuni e sinergie, se del caso mediante una programmazione congiunta.

2. L'Unione europea fornisce sostegno all'Unione africana nel settore della prevenzione, della gestione e della risoluzione dei conflitti e coopera con questa organizzazione nella prospettiva di sviluppare un partenariato a lungo termine, in particolare nel quadro del follow-up del vertice del Cairo.

#### Articolo 5

L'Unione europea cerca di:

- sostenere l'integrazione delle prospettive di prevenzione dei conflitti nell'ambito della politica comunitaria di sviluppo e commerciale e delle strategie per paese e regionali ad essa associate,
- introdurre, laddove opportuno, nella cooperazione allo sviluppo e commerciale, indicatori di conflitto e strumenti per la valutazione dell'impatto dei conflitti stessi e della pace, in modo da ridurre il rischio che gli aiuti e gli scambi siano utilizzati per i conflitti e da trarre invece il massimo beneficio da essi per la costruzione della pace,
- assicurare che benefici tangibili raggiungano rapidamente l'intera popolazione,

— migliorare il coordinamento degli sforzi della Comunità e di quelli dei suoi Stati membri in questo settore,

— rafforzare la cooperazione allo sviluppo e commerciale con organismi regionali, subregionali e locali al fine di assicurare la coerenza tra le varie iniziative e sostenere le attività africane,

— coordinare i suoi sforzi con le istituzioni finanziarie internazionali.

#### Articolo 6

1. L'Unione europea sostiene, nel lungo periodo, il potenziamento delle capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace a livello regionale, subregionale e bilaterale nonché la capacità degli Stati africani di contribuire all'integrazione, alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo regionali. Fatto salvo questo potenziamento, l'Unione europea e i suoi Stati membri continueranno a prendere in considerazione, caso per caso, lo schieramento dei loro mezzi operativi per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi in Africa, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con le attività delle Nazioni Unite nella regione. Nel far ciò, si tiene conto del campo di applicazione delle capacità stabilito nell'ambito delle capacità dell'Unione europea di gestione delle crisi, incluso lo spiegamento di personale civile nelle iniziative di consolidamento della pace a più lungo termine.

2. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni su tutte le azioni intraprese per sostenere le capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace nell'ottica di migliorare il coordinamento e sviluppare le sinergie. Tali informazioni sono sintetizzate nel riesame annuale della presente posizione comune di cui all'articolo 14.

3. Gli Stati membri e la Commissione danno priorità in particolare alle strategie e alla valutazione dei rischi a livello nazionale e regionale. Le strategie per paese possono essere sviluppate mediante l'uso di indicatori standardizzati e l'assistenza di gruppi di esperti. La valutazione dei rischi e le strategie per paese traggono vantaggio da un maggiore ricorso alle conoscenze locali, incluse le informazioni provenienti da esperti locali con una formazione in materia di sistemi di allarme rapido e valutazione dei rischi.

4. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per conseguire un coordinamento migliore dell'azione bilaterale a sostegno dell'Unione africana e delle organizzazioni subregionali africane, soprattutto la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale e la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale, riguardo alle capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace.

5. Gli Stati membri e la Commissione si invitano sistematicamente o invitano la presidenza, a seconda dei casi, a partecipare ad esercitazioni e seminari da essi organizzati allo scopo di rafforzare le capacità africane di mantenimento della pace.

6. Si cerca di attuare il coordinamento delle attività di rafforzamento, e lo scambio delle relative esperienze, con parti terze interessate, in particolare Stati Uniti, Canada, Norvegia e Giappone, soprattutto nel quadro del dialogo politico con questi paesi.

7. L'Unione europea si sforza di migliorare ulteriormente il coordinamento con le Nazioni Unite e, in particolare, con il dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace riguardo a tutte le attività volte a rafforzare le capacità africane nelle operazioni di sostegno della pace.

8. L'Unione europea esamina come coordinare al meglio gli sforzi nel settore della formazione e delle esercitazioni.

9. Su base ad hoc, l'Unione europea valuta a tempo debito l'opportunità di avviare, laddove si configuri un valore aggiunto, programmi di rafforzamento della capacità a proprio nome, separatamente o in connessione con programmi avviati da singoli Stati membri. Tale azione potrebbe spaziare da missioni su scala ridotta di osservatori delle organizzazioni africane durante le esercitazioni dell'Unione europea di mantenimento della pace fino a programmi di formazione più articolati.

#### Articolo 7

Gli Stati membri continuano a condurre una politica restrittiva riguardo alle esportazioni di armi, nel pieno rispetto del relativo codice di condotta dell'Unione europea. Riconoscendo che la disponibilità e l'accumulazione di armi superiori alle legittime esigenze di sicurezza possono favorire l'instabilità e che la repressione del traffico illecito di armi contribuisce considerevolmente all'allentamento delle tensioni e ai processi di riconciliazione, gli Stati membri e la Commissione:

- cooperano per promuovere, a livello internazionale, il rispetto degli embargo sulle armi e altre decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggiano iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,
- continuano a sostenere e rispettare attivamente le iniziative regionali che contribuiscono a prevenire e a combattere il traffico illecito di armi,
- cooperano per incoraggiare i paesi associati ad allinearsi con i principi adottati e le misure intraprese dall'Unione europea. Inoltre, l'Unione europea esamina la possibilità di sostenere gli sforzi dell'Africa volti a migliorare i controlli nella fabbricazione, importazione e esportazione di armi, di sostenere il controllo o l'eliminazione delle armi portatili in ec-

cedenza nonché di sostenere gli sforzi dell'Africa nell'affrontare i problemi connessi alle armi portatili ai sensi dell'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere<sup>(1)</sup>,

- continuano a sostenere il programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti nonché i negoziati sul protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, che integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 maggio 2001.

#### Articolo 8

##### 1. L'unione europea:

- cerca di incidere sui fattori economici che alimentano i conflitti,
- cerca di promuovere l'ulteriore integrazione dell'Africa nell'economia mondiale e di sostenere un accesso equo in tutte le comunità ai vantaggi e alle opportunità che ne derivano,
- sostiene la cooperazione politico-economica, ad esempio le intese di stabilizzazione regionali, quale misura preventiva o postbellica di costruzione della pace, per rafforzare le relazioni tra le parti,
- si adopera per garantire che le misure di integrazione commerciale regionale, in un contesto politico che includa reti di sicurezza per i gruppi vulnerabili, sostengano la prevenzione e la soluzione dei conflitti.

##### 2. L'Unione europea, inoltre:

- coopera nel promuovere, a livello mondiale, il rispetto degli embargo sullo sfruttamento e il commercio illegali di beni preziosi e di altre pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggia iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,
- si adopera concretamente nel ricercare i mezzi con cui eliminare lo sfruttamento illegale delle risorse naturali che favorisce lo scoppio, l'inasprimento e il perdurare di conflitti violenti,
- laddove opportuno, ricorre a misure restrittive, incluse sanzioni economiche e finanziarie, nei confronti di chi trae vantaggio dai conflitti violenti e li inasprisce. In tale contesto è necessario riflettere ulteriormente sul ruolo (positivo o negativo) svolto dal settore privato nell'ambito della prevenzione e soluzione dei conflitti.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

### Articolo 9

Nel corso delle diverse fasi del ciclo del conflitto, l'Unione europea:

- valuta il ruolo importante che le «parti non statali» possono svolgere nell'alimentare il conflitto o contribuire a risolverlo o prevenirlo. In entrambi i casi occorre valutare il loro ruolo e il contributo positivo che possono apportare,
- incoraggia l'applicazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, garantendo che la prospettiva di genere permei la pianificazione, l'attuazione e la valutazione dell'impatto del conflitto, delle esigenze delle diverse parti in conflitto e del livello e della natura della partecipazione all'iter decisionale concernente la prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, inclusi i negoziati e i processi di pace,
- esamina l'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui bambini in modo efficace e completo, avvalendosi dei vari strumenti a disposizione e basandosi sulle attività passate e presenti conformemente alle risoluzioni 1460 e 1539 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati e agli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati. Essa cerca inoltre di indurre le parti dei paesi terzi (statali e non statali, inclusi i gruppi armati) ad adottare misure efficaci per proteggere i diritti dei bambini vittime dei conflitti armati.

### Articolo 10

Per tenere conto dell'esigenza di tenere sotto controllo un conflitto, anche dopo la fase più acuta, e contribuire ad un approccio più coerente e sistematico nelle situazioni postconflittuali in Africa, l'Unione europea:

- sviluppa e organizza le proprie capacità al fine di appoggiare la riforma nel settore della sicurezza nel quadro dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo, soprattutto nei paesi che attraversano una fase di transizione dal conflitto violento alla pace sostenibile,
- continua a prestare e consolidare il suo sostegno per la risoluzione dei problemi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi portatili,
- rafforza il suo appoggio per il disarmo e la reintegrazione sostenibile degli ex combattenti smobilitati, con particolare

attenzione alle esigenze di genere e ai bisogni dei bambini che sono stati reclutati per le attività militari,

- incrementa la sua assistenza alla rimozione delle mine terrestri esistenti, promuove la sensibilizzazione sulle mine e incoraggia e sostiene lo sviluppo di capacità africane di sminamento,
- continua a sostenere le azioni, volte a facilitare la reintegrazione delle popolazioni sradicate in seguito a un conflitto, tenendo conto dei principi orientativi in materia di sfollamento interno, del rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite,
- incoraggia il processo di riconciliazione e sostiene la necessaria opera di ricostruzione affinché i paesi che escono da un conflitto possano riavviare politiche di sviluppo a lungo termine,
- ai sensi della posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale<sup>(1)</sup>, ribadisce, nel dialogo politico con le controparti africane, il suo forte impegno a sostenere la Corte penale internazionale e la sua posizione sugli accordi bilaterali relativi alla non consegna proposti dagli USA.

### Articolo 11

L'Unione europea considera l'eventuale cooperazione a livello nazionale e regionale in questo settore proponendo soluzioni, utilizzando una gamma di strumenti, per affrontare il problema del nesso esistente tra la radicalizzazione dei gruppi religiosi e la loro vulnerabilità al reclutamento terroristico in una prospettiva di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace. In tale contesto, l'Unione europea tiene conto della dichiarazione congiunta sul terrorismo adottata dalla conferenza ministeriale UE-Africa di Bruxelles (11 ottobre 2001) e della dichiarazione congiunta sul terrorismo adottata dalla conferenza ministeriale UE-Africa di Ouagadougou (28 novembre 2002).

### Articolo 12

L'Unione europea garantisce che la lotta all'HIV/AIDS sia parte integrante delle sue strategie volte a prevenire e ridurre i conflitti. Occorre intensificare il dialogo con l'UA in merito, basandolo sul principio di titolarità africana. In tale contesto, l'assistenza alle operazioni a sostegno della pace include aspetti di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione dell'HIV/AIDS, conformemente alla risoluzione 1308 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS e le operazioni internazionali di mantenimento della pace.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

*Articolo 13*

Il Consiglio constata che la Commissione intende orientare la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, ricorrendo, laddove opportuno, a pertinenti misure comunitarie.

*Articolo 14*

Sulla scorta di una relazione della presidenza, in associazione con il segretario generale/alto rappresentante e la Commissione, la presente posizione comune e la relativa attuazione sono oggetto di riesame annuale e opportunamente modificate.

*Articolo 15*

La posizione comune 2004/85/PESC è abrogata.

*Articolo 16*

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

*Articolo 17*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J.-C. JUNCKER

---

## RETTIFICHE

**Retifica della direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 25 settembre 2004)

A pagina 24, numero di riferimento 663:

*anziché:* «(2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 106325-08-0)»,

*leggi:* «(2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 133855-98-8)».

A pagina 40, numero di riferimento 1107:

*anziché:* «Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9)»,

*leggi:* «CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9)».

A pagina 41, numero di riferimento 1127:

*anziché:* «Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) superiore al 18 % in peso] (EC n. 406-230-1)»,

*leggi:* «Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) superiore al 18 % in peso]».

A pagina 41, numero di riferimento 1128:

*anziché:* «Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico»,

*leggi:* «Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1)».

A pagina 41, numero di riferimento 1131:

*anziché:* «Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio»,

*leggi:* «Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8)».

A pagina 41, numero di riferimento 1132:

*anziché:* «Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo»,

*leggi:* «Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1)».

---